

## INTRODUZIONE

Desiderate, pretese e, al contempo, contestate e temute, le intercettazioni rappresentano il ‘nervo scoperto’ del nostro sistema giuridico.

Negli ultimi decenni, si è sentito parlare sempre più spesso di captazioni. Esse costituiscono uno dei principali e più diffusi strumenti di ricerca della prova il cui impatto sul processo penale è di particolare importanza. Infatti, in un’epoca di globale ripensamento dei delicati equilibri tra esigenze di accertamento di fatti penalmente rilevanti e rispetto dei diritti dei cittadini, in un’epoca in cui il progresso tecnologico è oramai inarrestabile, con forti ripercussioni sotto molteplici profili, la materia delle intercettazioni assume un particolare significato.

Pertanto, questo magmatico e multiforme istituto costituisce, senz’altro, un tema di grande attualità, poiché è costantemente *in itinere* ed è, conseguentemente, oggetto di innumerevoli dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò in realtà non stupisce, considerato che intorno a questa materia ruotano principi di portata costituzionale, quali l’esigenza processuale di acquisizione delle prove e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. In particolare, la necessità di reprimere, o spesso prevenire, i reati e il diritto di informazione sulle vicende giudiziarie si confrontano – o meglio, letteralmente, si scontrano, alle volte anche con drammatica intensità – con la tutela della *privacy*, dell’identità personale e della dignità delle persone coinvolte; dunque, vi è una costante dialettica tra autorità e libertà. In una sola ma efficace espressione, può affermarsi che <<la storia delle intercettazioni è un movimento a pendolo; ciclicamente una di queste esigenze prevarica l’altra>><sup>1</sup>.

Sulla base di tali premesse, nel presente elaborato si dà una panoramica sull’istituto delle intercettazioni, ponendosi in una prospettiva solo inizialmente storica, al fine di individuare le origini e le ragioni di tale strumento investigativo, per poi proseguire in un’analisi critica della relativa disciplina codicistica. Partendo dalla controversa nozione di intercettazione, le Sezioni Unite, nella sentenza pilota Torcasio, hanno delineato tanto una chiara definizione di questo complesso mezzo di ricerca della prova quanto i suoi caratteri tipici. Ciò ha permesso di distinguere dalle intercettazioni *stricto sensu* intese tutte quelle ipotesi ‘divaganti’ che, pur non essendo espressamente disciplinate nel codice di procedura penale, determinano, al

---

<sup>1</sup> A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1

pari delle captazioni, una notevole compromissione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Proseguendo poi all'esame della previgente disciplina codicistica del 1988, si evidenziano le molteplici criticità ed imperfezioni del suddetto strumento investigativo che, risultando ormai per certi versi 'anacronistico' rispetto alle nuove esigenze dell'attuale società c.d. informatizzata, richiedeva un profondo mutamento, come più volte sottolineato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza. Non a caso, quest'ultima, nel corso degli anni, ha sovente supplito all'inettitudine ed assoluta passività del legislatore, il quale, per fin troppo tempo, ha preferito tacere anziché normare, lasciando agli interpreti del diritto l'arduo compito di definire i contorni di una materia così scottante, come quella delle intercettazioni.

Alla luce di quanto illustrato, è evidente come la nuova disciplina delle captazioni, tanto attesa e richiesta, rappresenti innegabilmente un significativo traguardo. Dopo tanti progetti, svariate proposte e molteplici tentativi falliti, solo nel 2017, con la riforma Orlando, il legislatore interviene – seppur tardivamente – al fine di colmare le due principali lacune della normativa in materia, quali l'ingiustificabile disinteresse per la *privacy* dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti e l'assenza di qualsiasi disciplina nell'impiego dell'insidioso captatore informatico.

Tuttavia, dopo due anni di continui rinvii, a seguito delle numerose critiche e polemiche mosse al suddetto intervento novellistico, il legislatore interviene nuovamente a modificare la disciplina delle intercettazioni in via d'urgenza, per evitare rischiose storture applicative. Ebbene, a seguito di ulteriori ritardi, legati anche alla pandemia da Covid-19, il 1° settembre 2020 entra definitivamente in vigore la riformata disciplina delle intercettazioni. Ma emergono, fin da subito, numerosi profili problematici e criticità riguardo alle novità introdotte, aventi come denominatore comune un'inaspettata arrendevolezza ed eccessivo condizionamento del legislatore rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla prassi giudiziaria e giurisprudenziale.

Oltre alle modifiche volte a raggiungere il primario obiettivo di garantire una maggiore e migliore tutela della riservatezza, merita una specifica trattazione il

secondo proposito perseguito dal legislatore, cioè regolamentare il c.d. *trojan horse*, uno strumento estremamente invasivo e pericoloso ma, d'altro canto, oggi fondamentale per l'efficienza investigativa. Sebbene vada segnalata positivamente l'attenzione rivolta ai nuovi strumenti tecnologici, costituendo il primo nucleo del processo penale telematico, la nuova disciplina del captatore risulta 'confinata' nello stesso limitato ambito applicativo in cui si era mossa in precedenza la giurisprudenza, con la nota sentenza Scurato.

Infine, adottando una prospettiva costituzionale, che costituisce il *file rouge* dell'intero elaborato, si evidenzia quel ben noto crocevia di diritti fondamentali che, come viene sottolineato più volte nel corso della tesi, si intrecciano, o meglio, letteralmente si aggrovigliano con l'istituto delle intercettazioni. Tuttavia, sembra che, ancor oggi, tali diritti rimangano troppo spesso sullo sfondo rispetto ad esigenze 'superiori', quali la repressione dei reati e la sicurezza collettiva, lasciando aperti numerosi interrogativi e forti dubbi circa la legittimità costituzionale della normativa in materia di intercettazioni e non escludendosi ulteriori interventi correttivi, in futuro, per raggiungere un adeguato e definitivo equilibrio tra i contrapposti interessi coinvolti.

## CAPITOLO I

### **Profili costituzionali ed evoluzione storico-normativa della disciplina delle intercettazioni**

*Sommario: 1. La prova nel processo penale. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova – 2. La tutela costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni. L'art. 15 Cost. – 3. Il diritto alla riservatezza e le intercettazioni: un bilanciamento controverso – 4. La genesi delle intercettazioni e il percorso di formazione normativa – 5. L'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988*

#### **1. La prova nel processo penale. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova**

È possibile affermare che, oggi, il processo penale ha un duplice obiettivo: da una parte, procedere all'accertamento giurisdizionale dei fatti costituenti reato e per i quali sia stata esercitata azione penale, dall'altra, assicurare la tutela dell'imputato (presunto innocente). Si tratta di due funzioni interdipendenti l'una dall'altra<sup>1</sup>. L'attuale sistema processuale italiano è frutto di un lungo e complesso percorso di evoluzione che è stato, anzitutto, segnato dal succedersi nel 1988 del c.d. rito accusatorio al c.d. rito inquisitorio. Precisamente, il rito inquisitorio si caratterizzava per: l'attribuzione al giudice (organo pubblico) di ampi poteri di intervento *ex officio* nella raccolta delle prove; la totale negazione del principio del contraddittorio in cui, quindi, mancava una partecipazione diretta e attiva delle due parti, accusatore e accusato, nei cui confronti già la sola imputazione diventava un anticipato giudizio di colpevolezza; la segretezza del processo, soprattutto nella fase di formazione della prova; l'assenza di qualsiasi controllo pubblico e, infine, lo svolgimento di un processo 'cartolare' in ogni sua fase.

È evidente come, coerentemente all'ideologia del regime fascista, il processo penale di tipo inquisitorio fosse quasi del tutto privo di garanzie per l'imputato che resta affidato al giudice, il quale è al tempo stesso accusatore, perciò non in condizione di valutare in modo obiettivo e imparziale.

Caratteristiche totalmente opposte presenta, invece, il modello accusatorio che, nel nostro ordinamento, si è affermato con l'entrata in vigore del "nuovo" codice di procedura penale del 1988. Con il Codice Vassalli viene, infatti, ripudiata

---

<sup>1</sup> Cfr. A. FURGIUELE, *La prova nel processo penale. Formazione, valutazione e mezzi di ricerca della prova*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 2 ss.

la metodologia inquisitoria e si affermano nuovi principi. Si esclude qualsiasi potere d'iniziativa del giudice circa l'ammissione e valutazione delle prove, con conseguente onere probatorio a carico dell'accusatore; fondamentale diviene il contraddittorio tra le parti, in posizione di parità e con eguali diritti; la pubblicità e l'oralità del processo sono due caratteristiche dominanti e, la novità più rilevante fra tutte, trova affermazione il principio di presunzione di innocenza dell'accusato sino alla condanna irrevocabile conformemente a quanto già statuito dalla Costituzione nell'art. 27 Cost. A differenza di quello inquisitorio, dunque, il rito accusatorio vede protagoniste due parti, accusa e difesa, contrapposte fra loro di fronte ad un organo *super partes*, il giudice, che in forza della sua terzietà e imparzialità dirige il procedimento fino alla sentenza. Pertanto, sono nettamente distinti i tre fondamentali ruoli dell'accusa, della difesa e del giudice <sup>2</sup>.

Il sistema attualmente vigente nel nostro ordinamento, quindi, risponde all'esigenza di realizzare una profonda e mirata riforma del modello processuale previgente. Infatti, agli schemi inquisitori, prevalenti nel codice del 1930, si sostituisce un meccanismo più attuale e conforme ai caratteri democratici e alla tutela delle garanzie dell'individuo. Ciononostante, si tratta di un sistema "misto", con un'ispirazione accusatoria di fondo <sup>3</sup>. In esso un ruolo di rilievo viene attribuito alla prova, che ha costituito uno dei punti più originali del codice del 1988, a cui è stata riservata particolare attenzione. Pertanto, mentre nel Codice Rocco vi era una definizione generica, riferita indifferentemente a "fatti" disomogenei (fonti, mezzi, elementi ecc.), nel codice vigente, invece, viene dato un significato specifico: la "prova" è un procedimento logico che dal fatto noto ricava l'esistenza del fatto "ignoto" da provare, così come afferma la dottrina <sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. G. TRANCHINA - G. DI CHIARA, *Il processo penale e le sue caratteristiche*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, a cura di D. SIRACUSANO, Giuffrè, Milano, 2018, p. 19 ss.; come è stato evidenziato dalla dottrina, i due riti, a confronto, evidenziano <<due contrapposte visioni della società: quella leviatanica, propria del modello inquisitorio, in cui conta solo la giustizia e non ci si cura degli individui; quella accusatoria, ispirata invece dal principio di uguaglianza tra gli uomini per cui il processo è una contesa ad armi pari>> (così F. CORDERO)

<sup>3</sup> *Ibidem*

Facendo riferimento ai due riti, si definiscono in realtà due modelli teorici; nessuno degli attuali modelli processuali risulta "puro", trattandosi piuttosto di sistemi "misti" in cui possono manifestarsi caratteristiche e di tipo inquisitorio e di tipo accusatorio.

<sup>4</sup> Cfr. A. FURGIUELE, *La prova nel processo penale*, cit., p. 17 ss.

La “prova”, così definita, non va però confusa con altri concetti, presenti nel codice, tra cui “mezzo di prova” e “mezzo di ricerca della prova”. Il libro III del vigente codice è interamente dedicato alla tematica delle prove, rientranti nella parte statica del processo penale. Dopo un esordio nel titolo I alle “disposizioni generali sulla materia”, il titolo II fa riferimento ai mezzi di prova ed il titolo III ai mezzi di ricerca della prova. Il legislatore colloca infatti in due titoli separati, rispettivamente, i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova, evidenziando in tal modo le differenze tra queste due categorie. In primo luogo, i mezzi di prova (testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziari, perizie, documenti) sono strumenti processuali attraverso i quali il giudice acquisisce, innanzi a sé, la prova e sono dunque direttamente utilizzabili ai fini della decisione. Lo stesso non può dirsi dei mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) essendo strumenti che non integrano già di per sé una fonte di convincimento giudiziale, bensì consentono di rintracciare e acquisire tracce, notizie, oggetti e dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. Pertanto, i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice del dibattimento o nell’incidente probatorio; viceversa, i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal p.m. o, in alcune ipotesi, sono compiuti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. In secondo luogo, è proprio con l’esperimento del mezzo di prova che si forma l’elemento probatorio (ad esempio, il testimone racconta fatti che ha percepito); invece attraverso il mezzo di ricerca della prova, si acquisisce un elemento che preesiste allo svolgimento del mezzo (come nel caso di una perquisizione, il cui scopo è quello di ottenere qualcosa che sia pertinente al reato). In terzo luogo, per i mezzi di ricerca della prova bisogna tener conto delle prescrizioni fissate per le indagini preliminari: non hanno infatti esclusiva valenza processuale, possono funzionare nel corso delle indagini preliminari; invece per i mezzi di prova si fa rimando alle regole previste per l’istruzione dibattimentale. I mezzi di ricerca della prova si caratterizzano per basarsi sul fattore “sorpresa”, perciò, non ammettono un avviso preventivo quando sono compiuti durante la fase delle indagini; al contrario, i mezzi di prova sono assunti, di regola, solo nel processo, tuttavia eccezionalmente (e con molti limiti)

possono essere assunti durante le indagini preliminari, con la garanzia del contraddittorio, attraverso l'incidente probatorio<sup>5</sup>.

Questa sommaria distinzione dei due diversi titoli del libro III c.p.p. permette di introdurre il tema delle intercettazioni. Per definizione, si tratta di un mezzo di ricerca della prova (tipico), la cui disciplina chiude la sezione dedicata a questa categoria negli artt. 266-271 del vigente codice. Le intercettazioni, per certi versi, hanno molto in comune con altri mezzi di ricerca: tendono a sorprendere; fanno sorgere stati di soggezione e incidono su diritti di libertà. Ma, per altri aspetti, se ne distinguono, essendo strumenti non solo a sorpresa, ma anche occulti, cioè nascosti ai diretti interessati per l'intero periodo di svolgimento delle operazioni. Ed è proprio a questo che devono la loro straordinaria efficacia investigativa, perché, spesso, grazie a questi strumenti, si riescono a ricavare vere e proprie ammissioni o argomenti di prova direttamente dalla viva voce degli interlocutori. Al tempo stesso, però, si tratta di un espediente estremamente invasivo e quindi "ingiusto", perché si infila nella sfera più intima non solo del sospettato, ma anche dei suoi familiari e/o occasionali interlocutori. Si crea, pertanto, inevitabilmente, un conflitto di interessi tra loro contrapposti, da sempre oggetto di accesi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza<sup>6</sup>.

## **2. La tutela costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni. L'art. 15 della Costituzione**

Le intercettazioni fanno sorgere un contrasto (che, in realtà, pervade l'intero processo penale) tra l'interesse pubblico alla repressione dei reati e quello alla libertà individuale, più precisamente alla libertà e segretezza delle comunicazioni. In dottrina si è, difatti, lucidamente affermato: <<la storia delle intercettazioni è un movimento a pendolo; ciclicamente una di queste esigenze prevarica l'altra>><sup>7</sup>. È

---

<sup>5</sup> Cfr. D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, *I mezzi di prova* (cap. II) e *I mezzi di ricerca della prova* (cap. III), in AA.VV., *Diritto processuale penale*, a cura di D. SIRACUSANO, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 285-311; V. GREVI-G. ILLUMINATI, *Prove*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO-GREVI, CEDAM, Milano, 2018, p. 301 ss.; A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1

<sup>6</sup> Cfr. A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1

<sup>7</sup> Cfr. A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, cit., p. 2

necessario, pertanto, procedere ad una non semplice opera di bilanciamento e trovare un punto di equilibrio tra queste contrapposte esigenze.

Punto di partenza, nonché norma cardine in materia di comunicazioni riservate, è indubbiamente l'art. 15 Cost., che sancisce, al primo comma, l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione<sup>8</sup>. Come costantemente riconosciuto dalla Corte Costituzionale, a partire dalla nota sentenza n. 34/1973, la libertà e la segretezza delle comunicazioni costituiscono un diritto che rientra tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato come diritto inviolabile<sup>9</sup>. Peraltro, la stessa Corte ha affermato la stretta attinenza della libertà e segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità, al punto da qualificare tale diritto come <<parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana>><sup>10</sup>. In merito all'inviolabilità di tale diritto, la Corte ha operato alcune rilevanti considerazioni.

In primo luogo, in base all'art. 2 Cost., essa va intesa nel senso generale che il contenuto essenziale del diritto in esame non può essere oggetto di revisione costituzionale (in quanto è espressione di un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente)<sup>11</sup>.

In secondo luogo, in base all'art. 15 Cost., l'inviolabilità del diritto esprime la sua incoercibilità da parte dei poteri costituiti, se non per l'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante; è, altresì, essenziale che l'intervento limitativo sia strettamente indispensabile per

---

<sup>8</sup> Cfr. con l'art. 15, co. 1, Cost. La segretezza delle comunicazioni entra poi a far parte di una più ampia area di protezione dell'insieme di dati e notizie attinenti alla sfera di intimità personale e privata delle persone fisiche e giuridiche ed anche delle formazioni sociali, riconducibile a quella coperta dal cosiddetto diritto alla riservatezza, cui viene generalmente riconosciuto rilievo costituzionale (si veda §3)

<sup>9</sup> Corte cost., sent. 4 aprile 1973, n. 34, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 120, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); Corte cost. sent. 21 aprile 1976, n. 98, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); Corte cost. sent. 11 luglio 1991, n. 366, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>10</sup> Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n. 366, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>11</sup> Cfr. P. BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 36 ss.

Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n. 366, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

tutelare quell'interesse e che venga rispettata la duplice garanzia, prevista nel suddetto articolo, costituita da riserva di legge e riserva di giurisdizione <sup>12</sup>.

Emerge chiaramente il difficile bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti: non c'è dubbio che amministrare la giustizia - e precisamente reprimere i reati - sia un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante e che, proprio per tale motivo, sembrerebbe giustificato il ricorso ad uno strumento probatorio particolarmente invasivo, quale l'intercettazione. D'altro canto, è pur vero che questo penetrante mezzo probatorio è in grado di incidere anche sulla libertà di soggetti terzi, totalmente estranei, e che i limiti apponibili a un diritto personale inviolabile hanno natura eccezionale. Ne consegue che le intercettazioni di comunicazioni vanno ammesse solo nel rispetto di regole rigorose <sup>13</sup>.

Un'ultima, ma altrettanto interessante, considerazione è quella per cui le libertà definite inviolabili sono efficaci *erga omnes* (hanno la caratteristica della c.d. pluridirezionalità). Ciò significa che le libertà fondamentali riconosciute al singolo individuo devono essere rispettate da tutti; ogni persona deve poter vantare i propri diritti nei confronti del potere pubblico, ma anche dei soggetti privati. In definitiva, nessuno può attentare i medesimi diritti, tutelati costituzionalmente <sup>14</sup>.

Alla luce di quanto detto *supra*, è opportuno sottolineare che la disciplina contenuta nell'art. 15 Cost. rappresenta una vera e propria conquista ed innovazione della Costituzione repubblicana rispetto al precedente Statuto Albertino. Come immaginabile, nella legislazione pre-repubblicana, non era prevista alcuna garanzia per la libertà di comunicazione, ma erano state poste misure a tutela del segreto epistolare, anche se limitatamente alle violazioni commesse da soggetti privati <sup>15</sup>.

Invece, l'attuale art. 15 Cost., insieme all'art. 13 Cost. (<<la libertà personale è inviolabile>>) e all'art. 14 Cost. (<<il domicilio è inviolabile>>), concorrono alla definizione del più ampio e generale principio dell'invioleabilità della persona umana e la portata della garanzia è assoluta. Ciononostante, anche l'attuale tutela

---

<sup>12</sup> Cfr. L. CUSANO-E. PIRO, *Intercettazioni e videoregistrazioni*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 205; Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n. 366, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>13</sup> Cfr. P. BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni*, cit., pp. 37-38.

<sup>14</sup> Cfr. L. CUSANO-E. PIRO, *Intercettazioni e videoregistrazioni*, cit., p. 206.

<sup>15</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Lezioni di diritto costituzionale: commento all'art. 15 Cost.*, Giappichelli, Torino, 2018

costituzionale pone dei limiti, sia soggettivi che oggettivi, alla propria sfera di operatività. Infatti, la libertà e segretezza delle comunicazioni, pur essendo valori costituzionalmente tutelati, non costituiscono diritti assoluti <sup>16</sup>.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 15 Cost. garantisce la possibilità per soggetti determinati di comunicare, scambiarsi informazioni reciprocamente e mantenerle segrete. Pertanto, è pacifico che siano tutelati sia il mittente che il destinatario: l'uno può inviare liberamente informazioni, l'altro ha il diritto di riceverle, altrettanto liberamente <sup>17</sup>.

Sotto il profilo contenutistico, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 15 Cost. sono la libertà e la segretezza della <<corrispondenza>> e delle <<altre forme di comunicazione>> <sup>18</sup>. In dottrina, sono state offerte diverse tesi circa l'ambito di operatività della tutela costituzionale.

Secondo una prima ricostruzione, assai diffusa, il concetto di comunicazione (nel cui *genus* l'art. 15 ricomprende anche la corrispondenza) va inteso nel senso più ampio possibile, essendo irrilevante sia il contenuto trasmesso, sia la forma, sia il mezzo di trasmissione impiegati; rileva solo un elemento fondamentale, quello della intersubiettività o personalità, nel senso che la comunicazione deve essere diretta ad uno o più soggetti determinati <sup>19</sup>. Proprio questa caratteristica evidenzia la differenza tra la libertà di comunicazione tutelata dall'art. 15 Cost. e la libera manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. Infatti, mentre la prima richiede come unico presupposto fondamentale il carattere della riservatezza (le informazioni hanno carattere personale, in quanto rivolte a un numero determinato di persone), questo requisito è totalmente assente nella seconda, che riconosce la

---

<sup>16</sup> Cfr. N. D'ANGELO, *La nuova disciplina delle intercettazioni dopo il d.lgs. 216/2017*, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, p. 67 ss.

<sup>17</sup> Cfr. F. CAPRIOLI, *Colloqui riservati e prova penale*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 41 ss.; V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 54; L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 4

<sup>18</sup> Si veda *infra*, cap. II §2

<sup>19</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Lezioni di diritto costituzionale: commento all'art. 15 Cost.*, cit.

libertà di esprimere le proprie idee e divulgarle a un numero indeterminato di destinatari <sup>20</sup>.

Secondo una diversa interpretazione più restrittiva, l'art. 15 avrebbe una portata più limitata, perché oggetto di tutela sarebbero le sole comunicazioni di pensiero riconoscibili come tali e che, peraltro, non solo abbiano il carattere della personalità (cioè siano indirizzate a soggetti determinati e precisamente individuati) ma siano anche sottratte alla conoscibilità dei terzi con le dovute cautele (una comunicazione che, pur essendo rivolta a un soggetto determinato, venisse effettuata con modalità tali da non garantirne la segretezza, non rientrerebbe nella sfera di tutela dell'art. 15 Cost., quanto piuttosto in quella dell'art. 21 Cost.) <sup>21</sup>.

Infine, la Corte Costituzionale ha accolto la prima delle due tesi: nella sentenza 1030/1988 viene sottolineata l'irrilevanza della forma e degli strumenti impiegati per comunicare ai fini dell'applicazione dell'art. 15 Cost. <sup>22</sup>. Quanto sostenuto dalla Corte è, del resto, avvalorato dall'incessante sviluppo tecnologico e dall'evoluzione dei mezzi di comunicazione (uno stesso mezzo trasmissivo si presta ad essere utilizzato indifferentemente per comunicazioni riservate ovvero destinate a soggetti indeterminati). Dunque, la portata garantistica di tale norma è assoluta e copre ogni forma di comunicazioni, comprese quelle, diverse dalle attuali, che dovessero affermarsi in futuro per il progresso della tecnologia <sup>23</sup>.

Tutto ciò ha reso sempre più sfumata e indefinita la linea di confine tra le aree di tutela dell'art. 15 e dell'art. 21, perché la comunicazione intersoggettiva tra due o più persone si sta confondendo e sovrapponendo sempre più a una comunicazione di massa (l'esempio per eccellenza sono i social network) <sup>24</sup>.

Tuttavia, l'art. 15 Cost. si pone in stretto rapporto con altre due fondamentali disposizioni, quali l'art. 13 e l'art.14 della Carta fondamentale. Difatti, la libertà

---

<sup>20</sup> Cfr. L. CUSANO-E. PIRO, *Intercettazioni e videoregistrazioni*, cit., pp. 209-210. Il rapporto conflittuale tra l'art. 15 e l'art. 21 è stato confermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1030 del 1988, in cui si è fatto riferimento proprio alle differenze intercorrenti tra le due norme (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). Anche le Sezioni Unite si sono espresse in merito, nella nota sentenza Torcasio, n. 36747 del 2003.

<sup>21</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Lezioni di diritto costituzionale: commento all'art. 15 Cost.*, cit.

<sup>22</sup> Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1030, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>23</sup> Si veda *infra*, cap. II §2

<sup>24</sup> A tal proposito, si rimanda *infra*, cap. II §2. Cfr. G. ILLUMINATI, *Libertà e segretezza della comunicazione*, in *Cassazione Penale*, n. 11, 2019, p. 8 ss.